

Il Consiglio direttivo,

visto il Regolamento sulla istituzione e tenuta del Registro dei trustee e dei guardiani professionali, approvato dall'assemblea dei soci il 30 aprile 2016 ("il Regolamento");

considerato che tale Regolamento attribuisce al Consiglio direttivo le funzioni del Comitato di gestione del Registro fino al 31 marzo 2017¹

ritenuto che è necessario sia determinare senza ritardo il procedimento di iscrizione al Registro e le modalità per l'elezione del Comitato di gestione sia deliberare su taluni altri argomenti di competenza del Comitato;

ha adottato il seguente

REGOLAMENTO APPLICATIVO NO.1.

1) Domanda di iscrizione al Registro e documenti connessi.

- a) Sono approvate le condizioni minime di copertura assicurativa: all. n. 1.
- b) È approvato il modulo per le domande di iscrizione al Registro, comprensivo dei requisiti per le condizioni di onorabilità: all. n. 2.
- c) Sono approvate le condizioni di onorabilità: all. n. 3.
- d) Le domande di iscrizione al Registro e i relativi allegati sono inviati per posta raccomandata al Presidente dell'Associazione.

2) Contenuto del Registro.

- a) Le persone giuridiche iscritte nel Registro debbono fare pervenire copia dei propri marchi di commercio per l'inserimento nel sito.
- b) È fatto divieto agli iscritti di avvalersi di denominazioni, stemmi, denominazioni di siti Internet atte a ingenerare confusione con l'Associazione o con altri iscritti.

3) Assemblea degli iscritti al Registro.

- a) L'assemblea degli iscritti si raduna quando lo stabilisce il Comitato di gestione o quando almeno un decimo degli iscritti lo richieda al Comitato.
- b) Il Presidente può convocare l'assemblea qualora ritenga che vi siano gravi motivi per riunire gli iscritti.
- c) Alle assemblee si applicano le regole delle assemblee dell'Associazione.
- d) Il Comitato può proporre deliberazioni agli iscritti per via telematica con i medesimi effetti di una deliberazione assembleare.

4) Elezione del Comitato di gestione.

- a) Il Comitato di gestione è composto da tre membri, a meno che l'assemblea degli iscritti deliberi che siano cinque almeno sessanta giorni prima della data di una elezione e con effetto solo per tale elezione.
- b) Membri del Comitato possono essere soltanto iscritti al Registro.
- c) La persona giuridica che sia eletta è tenuta, a pena di decadenza, a comunicare entro sette giorni il nome della persona che siederà nel Comitato: un suo socio o amministratore o dipendente, comunque incluso

¹ Così modificato l'originario termine del 31 dicembre 2016 (deliberazione del Consiglio direttivo del 20/12/16).

fra i “soggetti autorizzati” a usufruire dei servizi associativi. La comunicazione è resa nota nel sito dell’Associazione.

- d) L’elezione avviene in assemblea, ma i soci assenti possono votare per via telematica secondo le regole adottate in proposito dall’Associazione.

5) Attività economiche.

- a) Il Consiglio direttivo delibera come porre a carico delle attività organizzate dal Comitato la quota delle spese generali dell’Associazione attribuibili a ciascuna iniziativa.
- b) Il piano dei conti dell’Associazione è opportunamente modificato onde rendere manifesti i costi e i ricavi delle attività organizzate dal Comitato di gestione, riportando a nuovo il saldo di ciascun esercizio finanziario per l’ulteriore impiego negli esercizi successivi.
- c) Il Presidente o il Consigliere da lui delegato per tenere i rapporti con il Comitato di gestione possono interdire lo svolgimento di un’attività qualora appaia probabile che essa conduca a una perdita eccedente il saldo disponibile.

21 giugno 2016